



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 001

Data: 18/09/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 15/09/2024 relativo all'incontro (25677) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 14/09/2024 tra Kaltern / Lana U16 (042) e Trento / Valrendena U16 (223).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Battisti Manolo** (n. tessera 627106) della società Hockey Club Trento A.s.d. 223 per violazione dell'art. 12.1.3. del Codice delle Penalità.

Diffida inflitta alla squadra dell' **S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 13 delle N.O.F.A. Comuni.

D) Motivazione:

Battisti Manolo (n. tessera 627106)

Al minuto 12.58, nel corso di un'azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario posizionato a distanza di circa un metro e mezzo dalla balaustra, facendolo andare a cozzare contro la medesima e mettendo quindi in pericolo la sua incolumità fisica. Il giocatore colpito era in grado di riprendere il gioco dopo alcuni minuti. Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 43.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici, nonché di conseguenze lesive apparenti a carico del tesserato che ha subito la carica segnalata, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima giornata di campionato.

S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)

Viene segnalato che lo spogliatoio assegnato ai direttori di gara appariva del tutto inadeguato alle esigenze di riservatezza e sicurezza garantite dalle NOFA vigenti.

In particolare lo spogliatoio è risultato essere quello di pertinenza degli allenatori, che appariva sporco e con la presenza di abiti appesi ovunque. Durante il periodo di intervallo tra un tempo e l'altro si verificava inoltre un via vai di allenatori che entravano ed uscivano per recuperare oggetti di vario tipo (computer, iPad), così da impedire agli arbitri di mantenere la dovuta concentrazione.

Ciò premesso, quanto segnalato evidenzia una situazione di grave disagio patita dagli arbitri, non essendo stata ad essi garantita la disponibilità di uno spogliatoio idoneo a tutelare, anche minimamente, le esigenze di riservatezza e sicurezza, durante gli intervalli tra un tempo e l'altro della gara, in violazione degli artt. 1 Codice penalità e 13 delle NOFA Comuni vigenti, in forza del quale l'ingresso nello spogliatoio degli arbitri deve essere esplicitamente autorizzato dai medesimi e comunque consentito soltanto ad un numero ristretto di tesserati qualificati.

Posto che incombe sulla società organizzatrice dell'evento sportivo l'obbligo di mettere a disposizione della squadra ospite e degli arbitri locali e spogliatoi adeguati e confortevoli, la società Kaltern Caldaro è ritenuta, nel



caso di specie, responsabile dei gravi disagi segnalati dai direttori di gara e pertanto la stessa viene invitata e diffidata ad evitare in futuro il verificarsi di analoghi gravi inconvenienti, con avvertimento che, in caso di reiterazione del segnalato illecito comportamento, incorrerà in sanzioni disciplinari più severe.

Un tanto anche in considerazione del precedente specifico contestabile, verificatosi nel corso della scorsa stagione sportiva (decisione nr. GSP23030 dd. 30.10.2023).

E) Spese di procedura addebitate:

€ 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042).

€ 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi